

Allegato A) alla deliberazione n. 12 del 18/05/2012

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA – VIA MAZZINI 117 –

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n. 12 del 18/05/2012 ha nominato il DR. FRANCESCO GARUFI, quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;
- che il DR. FRANCESCO GARUFI ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario previste dall'art. 3 – comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nonché di incompatibilità previste dall'art. 3 – comma 9 del medesimo decreto ed accettato la nomina con nota in data 17/05/2012 acquisita al prot. n. 32908

Visti:

- il D.P.C.M. 19/7/1995 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che, all'art. 2 comma 1, prevede che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
- la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

TRA

- il DR. ADRIANO GIACOLETTO – nato a Colleretto Castelnuovo (TO) il 27/09/1958 che interviene e agisce in rappresentanza della A.S.L. VCO (C.F. 00634880033) quale DIRETTORE GENERALE pro tempore dell’Azienda medesima – domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell’Azienda in Omegna Via Mazzini n. 117

E

- il DR. FRANCESCO GARUFI nato a Palermo in data 11/03/1953 (Codice Fiscale) residente a e domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale VCO Via Mazzini 117 28887 Omegna (VB) ai sensi dell’articolo 2230 del Codice Civile

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Durata)

1. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale VCO conferisce al DR. FRANCESCO GARUFI che accetta, l’incarico di Direttore Sanitario dell’azienda medesima.
2. L’incarico ha durata dal 22/05/2012 e sino al 30/04/2015 (data di scadenza del contratto del Direttore Generale) salvo quanto previsto dall’articolo 6 c. 2 .

Art. 2

(Oggetto)

1. Il DR. FRANCESCO GARUFI si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed

integrazioni, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. Il DR. FRANCESCO GARUFI, nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni Il DR. FRANCESCO GARUFI - nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 4 luglio 2005 n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
4. Al Dr. FRANCESCO GARUFI, quale Direttore Sanitario, vengono attribuiti, in particolare, i sottoelencati compiti e connesse responsabilità.

Al Direttore Sanitario è attribuito il compito del governo complessivo ed il compito del controllo operativo dell'attività e della gestione, poste in essere da tutte le strutture sanitarie della Azienda

Sanitaria Locale VCO.

Con riferimento ai predetti compiti, il Direttore Sanitario è direttamente responsabile:

- a) dell'osservanza (non superamento) del budget delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche assegnate a tutte le strutture sanitarie;
- b) della corretta, completa e puntuale applicazione delle indicazioni operative e delle direttive promananti dalla Direzione Generale, riferite all'attività e alla gestione sanitaria
- c) del monitoraggio e del perseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Direzione Generale alle strutture sanitarie;
- d) della conformità dell'attività e della gestione sanitaria ai programmi, alle strategie, alla mission ed alle dichiarazioni etiche dettate dalla Direzione Generale.

Essendo l'Azienda Sanitaria Locale VCO un Ente a struttura organizzativa complessa il Direttore Generale – con il presente contratto – conferisce al Direttore Sanitario delega della rappresentanza legale, con connesse responsabilità, in relazione a tutti i fatti, i comportamenti e le attività gestionali, rientranti nella competenza (per materia) delle attività sanitarie.

Per effetto di tale delega il Direttore Sanitario assume la posizione di Dirigente Preposto, con riferimento agli atti, ai fatti ed ai comportamenti rientranti nelle competenze delle strutture sanitarie aziendali. Ciò nella sola ipotesi che per tali atti, fatti o comportamenti non esista altro Dirigente Preposto.

Oltre ai suddetti compiti e connesse responsabilità competono al Direttore Sanitario le funzioni proprie della Direzione Medica Ospedaliera (da intendersi sia come Direzione della Macrostruttura che della SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera), fatta salva la circostanza che venga nominato il Direttore di Macrostruttura e/o il Direttore della SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera, funzioni che si intenderanno automaticamente integrate da successive disposizioni legislative o regolamentari e che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A) FUNZIONI GENERALI

- coordinamento delle attività ospedaliere al fine di conseguire il livello di efficienza, efficacia e gradimento dell'utenza conforme agli standards stabiliti dalla Direzione Generale;
- adozione delle misure di competenza generale per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza;
- raccolta ed elaborazione dei dati di attività e trasmissione ai competenti servizi ed uffici ;
- gestione del budget di spesa assegnato alla Direzione del Presidio Unico Plurisede ed adozione dei conseguenti provvedimenti di contenimento rispetto agli ordini di spesa provenienti dalle diverse strutture complesse;
- integrazione delle attività ospedaliere con quelle svolte dalle altre Aziende Sanitarie e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara appartenenti alla Federazione Sovrazonale Sanitaria Piemonte 4 – Piemonte Nord Est;

- organizzazione, coordinamento e vigilanza dell'attività libero professionale intra-moenia del personale dipendente;
- acquisizione di prestazioni sanitarie presso altre Aziende;
- gestione dei rapporti e degli accordi sindacali per la parte di competenza;
- emanazione di direttive e vigilanza sulla corretta gestione delle liste di attesa (ricoveri e specialistica ambulatoriale)

B) FUNZIONI IGIENICO-SANITARIE

- raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri e tenuta della relativa documentazione;
- pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
- definizione delle strategie e dei protocollo di lotta contro le infezioni ospedaliere;
- sorveglianza sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva
- formulazione di parere in merito all'acquisizione ed all'approvvigionamento di beni tecnico-economali;
- formulazione di parere in ordine alle opere di ristrutturazione e riordino delle strutture ospedaliere;

C) FUNZIONI MEDICO-LEGALI

- organizzazione delle attività relative alle donazioni e prelievo di organi e tessuti (vi partecipa per gli aspetti di propria competenza e vigila sul rispetto degli adempimenti previsti dalle normative vigenti);
- adozione dei provvedimenti di polizia mortuaria su delega della SOC Medicina Legale;

- adozione degli interventi di competenza individuati nell'attività di risk management nei Presidi Ospedalieri;
- vigilanza sulla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa dal momento della consegna da parte delle Strutture complesse; rilascio agli aventi diritto della cartella clinica e di altri documenti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- inoltro ai competenti organi delle denunce obbligatorie;
- segnalazione ai competenti uffici o enti dei fatti per i quali possono essere previsti provvedimenti assicurativi;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica;
- vigilanza sulla completezza e correttezza delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

D) FUNZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- accettazione amministrativa dei ricoveri;
- procedure di speditività;
- registrazione e controllo della dimissione;
- gestione delle prenotazioni dell'attività specialistica ambulatoriale ed in regime di ricovero;
- attività di emissione quietanze correlate al pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e di fatture per le prestazioni a pagamento;
- consegna dei referti;
- verifica sulle dichiarazioni di esenzione al pagamento della quota di partecipazione;

- recupero crediti;
 - rilevazione mensile dei tempi di attesa delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali;
 - raccordo con le Strutture complesse amministrative e tecnico-economiche;
 - conteggio dei turni di pronta disponibilità;
 - fatturazione attiva;
 - controllo fatture.
 - vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed il parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici;
 - procedimenti correlati alle frequenze volontarie, tirocini e borse di studio.
 - attività correlata all'assistenza specialistica ambulatoriale.
5. Il dott. FRANCESCO GARUFI, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale in merito a quanto dettagliatamente enunciato al punto 4 del presente articolo.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione

dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4

(Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 95.854,72 (novantacinquemilaottococinquantaquattro/72), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il DR. FRANCESCO GARUFI accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di euro 2.892,00 (duemilaottocentonovantadue,00), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a

quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

Art. 5

(Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.
2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro

raggiungimento talché la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6

(Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18 - comma 6 della L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende altresì risolto, trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima

di sei mesi il Direttore Sanitario, nei casi previsti dall'art. 18, c. 5, della L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 8

(Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in 2 originali.

Omegna,

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Giacoletto)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Garufi)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il Dott. FRANCESCO GARUFI dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 6 del presente contratto.

Omegna,

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Garufi)